



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio
del 20.10.2015

Sentenza n. 1923/2015
Reg. gen. n. 29024/2015

composta dai signori

dott. Antonio Esposito

Presidente

dott. Domenico Gallo

Consigliere

dott. Piercamillo Davigo

Consigliere

dott.ssa Mirella Cervadoro

Consigliere

dott. Andrea Pellegrino

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di RM , n. a Casoria (NA) il
X 1977, rappresentato e assistito dall'avv. Mario Pasquale
Fortunato, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in
funzione di giudice dell'appello, n. 2640/2015, in data 11.06.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario
Fratlicelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.06.2015, il Tribunale di Napoli, adito ex
art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di RM che aveva

M

proposto impugnazione avverso il provvedimento con il quale in data 08.05.2015 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, respingeva il gravame.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di **RM** , indagato per il reato di estorsione aggravata ex art. 7 l. n. 203/1991, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274, comma 1 lett. c) e 275 cod. proc. pen., così come novellati dalla l. n. 47/2015 (primo motivo);
- mancanza e/o apparenza della motivazione (secondo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente, dopo aver evidenziato che il provvedimento impugnato è intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 47/2015, denuncia come la motivazione risulti tutta incentrata su una valutazione, *sic et simpliciter*, del fatto storico, così come cristallizzato nel capo d'imputazione, da cui fa discendere valutazioni sul profilo personologico del prevenuto, in violazione dei principi di adeguatezza, stretta necessità e di attuale proporzionalità della misura cautelare che rappresentano l'ausbergo contro la probabile anticipazione della pena che viene irrogata solo al termine della vicenda processuale. E così risulta del tutto omesso il giudizio sull'attualità e concretezza della sussistenza e/o della portata delle esigenze cautelari in guisa da obliterare del tutto la *ratio* che è alla base della citata novella legislativa che, agli artt. 1 e 2, statuisce che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede.

2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il richiamo all'ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari si traduce in una sostanziale apparente motivazione, in quanto non tiene conto né del diverso parametro legislativo di riferimento, né degli elementi favorevoli intervenuti nelle more, tra i quali l'avvenuta definizione del processo nelle forme del rito abbreviato e l'offerta risarcitoria avanzata. Inoltre, non viene spiegato perché le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate alle esigenze di salvaguardia che eventualmente



dovessero derivare; inoltre, è agevole riscontrare l'apparente motivazione in merito all'unico elemento, tra quelli adottati dalla difesa, vagliato dal Tribunale che – nel valutare la rilevanza ai fini di un più positivo giudizio sulla personalità del sottoposto che ha offerto un risarcimento alla persona offesa – ha sostenuto che non fosse possibile attribuirgli rilievo in quanto il giudice per le indagini preliminari non l'aveva ritenuto idoneo ad integrare la circostanza attenuante: motivazione, peraltro, "al buio" non avendo il Tribunale la disponibilità della motivazione della sentenza del giudice per le indagini preliminari che non aveva riconosciuto l'attenuante in parola solo per ragioni di natura formale, ampiamente criticate dalla difesa nell'atto di appello.

Infine, risulta apparente la motivazione nel momento in cui il Tribunale prende atto di una sostanziale disparità di trattamento tra il ricorrente, detenuto in carcere, ed il suo concorrente, **P** agli arresti domiciliari, ignorando come quest'ultimo presenti un profilo certamente più grave rispetto a quello del **R** che, invece, è incensurato, privi di carichi pendenti e da sempre inserito nel mondo del lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Con il primo motivo si censura l'omesso giudizio sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in violazione delle previsioni contenute nella l. n. 47/2015.

2.1. Come è noto, gli articoli 1 e 2 della legge n. 47/2015 hanno modificato l'art. 274 del codice di procedura penale con un duplice e "simmetrico" intervento sulle lettere b (pericolo di fuga) e c (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall'intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze.

La "simmetria" riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale" sia quanto all'esigenza di cui alla lett.

b), sia quanto a quella di cui alla lett. c) dell'art. 274.

2.2. Con riferimento al pericolo di reiterazione, la Suprema Corte, in varie occasioni, aveva affermato che, *"ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico"* (così ad es., Sez. 6, sent. n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857; in senso analogo, Sez. 4, sent. n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 1, sent. n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829).

In buona sostanza, la giurisprudenza aveva correlato la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. *"alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali)"* idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi (così, da ultimo, Sez. 5, sent. n. 24051 del 11/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143).

2.3. In tale prospettiva, si era anche sostenuto che la concretezza del pericolo in questione *"può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo"* (cfr., Sez. 3, sent. n. 3661 del 17/12/2013, Tipicchio, Rv. 258053; nello stesso senso, cfr. Sez. 5, sent. n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222).

2.4. L'intervento simmetricamente effettuato, dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47/2015, sulle disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., è consistito nell'inserimento della seguente proposizione conclusiva: *"le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede"* (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera *"anche in relazione alla personalità dell'imputato"*).

La nuova previsione normativa lascia pertanto chiaramente intendere la necessità di superare l'indirizzo interpretativo secondo cui gli elementi apprezzabili per la configurabilità del pericolo di reiterazione *"possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod. pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato"* (Sez. 2, sent. n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070; in senso analogo, cfr., tra le altre, Sez. 4, sent. n. 11179 del 09/01/2005, Miranda, Rv. 231583; nel senso invece della impossibilità di valutare la personalità dell'imputato unicamente in base alle modalità e circostanze del fatto, v. Sez. 4, sent. n. 37566 del 01/04/2004, Albanese, Rv. 229141).

2.5. Ne consegue che, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati nell'attualità, dal momento che i parametri individuati dalla lett. c) dell'art. 274 (*"specifiche modalità e circostanze del fatto"*; personalità dell'imputato o indagato *"desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali"*) hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato.

2.6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nel provvedimento impugnato la motivazione in ordine alla valutazione della concretezza e della attualità del pericolo di recidivazione, pur nella sua sinteticità, non possa ritenersi mancante essendo la stessa fondata sulla valutazione congiunta della gravità del fatto (e della pena irrogata) da un lato e sulla personalità (definita come negativa e trasgressiva) del R , dall'altro. Proprio il riferimento al tratto personologico, quale indice di concreto pericolo in relazione a condotte future di reato, in relazione alla sua oggettiva immutabilità ed in assenza di elementi di novità favorevoli tali da consentirne una "rilettura" complessiva, rende sempre attuale nel tempo il rischio paventato.

3. Come il primo, anche il secondo motivo, nei vari profili dedotti, si rivela infondato.

Sull'impossibilità di configurare come circostanza nuova favorevole il *"tentativo di risarcire il danno con l'offerta reale di una somma di*

denaro" il Tribunale si limita a prendere atto della decisione del giudice dell'udienza preliminare che in sede di giudizio abbreviato ha ritenuto tale comportamento come inidoneo alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen..

V'è motivazione congrua anche in ordine al mantenimento della ritenuta "disparità di trattamento" tra la posizione del R e quella del P, dal momento che il Tribunale osserva "che si tratta di una differenza risalente al momento genetico della cautela, evidentemente determinata dal meno incisivo apporto fornito dal P nell'ambito della vicenda estorsiva in esame (il P si è limitato al ruolo di mero accompagnatore del R)".

Inevitabilmente, l'assenza di elementi nuovi e la conferma della permanenza delle valutate esigenze cautelari ha indotto il Tribunale a confermare la misura in atto.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..

Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

RQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 20.10.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino



Il Presidente
Dott. Antonio Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 16 NOV. 2015



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

